

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

VENERDÌ 7 APRILE 1967

(58^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari » (2060) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 716, 717, 720, 722, 723
ANGELINI	722
BITOSSÌ	719, 721, 722
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	719, 720, 721, 722, 723
BRAMBILLA	720, 723
CAPONI	719, 721, 722, 723
PEZZINI, <i>relatore</i>	716, 719, 720, 721
SANTARELLI	719, 721
VARALDO	721

« Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico » (2077) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	723, 725
CELASCO, <i>relatore</i>	723

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermani, Bitossi, Boccassi, Borrelli, Brambilla, Caponi, Celasco, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Torelli, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bera, Coppo, Di Prisco, Fiore, Salari, Samaritani, Trebbi e Valsecchi Pasquale sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Salati, Corbellini, Masciale, Tomasucci, Indelli, Conte, Santarelli e Cittante.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Di Nardo.

B O C C A S S I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari » (2060)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari ».

P E Z Z I N I , *relatore*. Nella mia esposizione introduttiva dissi che non avevo bisogno di ricordare le diuturne e reiterate istanze delle categorie interessate né i ripetuti e pressanti voti formulati nei due rami del Parlamento per sottolineare il fatto che il disegno di legge in esame soddisfa un'attesa che si era fatta inderogabile e alla quale, peraltro, corrispondeva un preciso impegno da parte del Governo.

Gli onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito — anche coloro che, come i senatori Di Prisco e Caponi, hanno espresso critiche piuttosto pesanti — hanno riconosciuto che il disegno di legge rappresenta un importante passo avanti, compiuto verso la soluzione del problema relativo alla parità assistenziale e previdenziale fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati.

Nella mia relazione avevo anche previsto — facile previsione! — che il provvedimento, il quale pur viene salutato come una conquista da parte delle categorie contadine, sarebbe stato giudicato insufficiente e non soltanto da parte dei gruppi della opposizione. Certe insufficienze le rileviamo tutti, senonchè pensiamo di potervi ovviare in tempi successivi, senza pretendere di dare ora una soluzione immediata e globale al problema, soprattutto per quanto riguarda la misura dell'assegno e l'inclusione del coniuge e dei genitori nel novero dei familiari ai quali spettano gli assegni.

A proposito di queste lamentate insufficienze ho già avuto occasione di rilevare — come ha poi fatto anche l'onorevole Ministro nel suo intervento dell'altro ieri — che il disegno di legge in esame è stato va-

rato in un momento di particolare onerosità per il bilancio dello Stato, a seguito delle disastrose conseguenze delle alluvioni dello scorso novembre nella previsione di ulteriori interventi legislativi per la graduale estensione del beneficio: ricordo a tale riguardo la esplicita norma programmatica dell'articolo 13, che consente e impegna di regolare con successive disposizioni l'estensione degli assegni ad altri familiari.

In atto, la impossibilità di inserire, *sic et simpliciter*, nella gestione ordinaria della Cassa unica per gli assegni familiari questi lavoratori autonomi, per molti dei quali manca un datore di lavoro sul quale far cadere l'obbligo della contribuzione, ha fatto sorgere il grave problema del finanziamento, che non poteva che essere posto a carico dello Stato. Questa del reperimento dei mezzi finanziari, è certamente stata la più grave difficoltà da superare ed è in tale difficoltà che va ricercata la ragione per cui, almeno in un primo tempo, si è dovuta contenere la concessione degli assegni familiari ai soli figli delle persone occupate, nella misura di lire 22.000 annue. Le condizioni del bilancio dello Stato, come è detto anche nella relazione che accompagna il disegno di legge, hanno infatti consentito a prezzo di gravi difficoltà di destinare a questo scopo la somma annua di 28 miliardi di lire. Poichè da rilevazioni statistiche e da valutazioni attuariali è risultato che il numero dei figli ed equiparati a carico è di circa 1.232.000 unità e tenuto conto che le spese di gestione incidono per il 2-3 per cento delle prestazioni, la misura dell'assegno annuo in relazione allo stanziamento di 28 miliardi non poteva essere determinata che nella cifra di 22.000 lire.

Va subito aggiunto che vi è una categoria per la quale la soluzione del problema della estensione degli assegni familiari non ha presentato uguali difficoltà: quella dei compartecipanti familiari per i quali il problema avrebbe potuto trovare soluzione prima d'ora, data la particolare natura del rapporto di compartecipazione. Infatti i compartecipanti, pur disponendo di un certo grado di autonomia nella conduzione dei lavori agricoli, possono assumere, rispetto

al conduttore, una posizione subordinata, e il concedente assume una figura e una posizione analoghe a quella del normale datore di lavoro. Per questa categoria si rende perciò possibile applicare senz'altro le norme del regime ordinario, assoggettando i concedenti alla normale contribuzione riservata al settore dell'agricoltura.

Poichè si insiste sull'impegno del Governo, in coerenza col programma quinquennale di sviluppo, di eliminare gradualmente le differenze fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati relativamente alla tutela previdenziale e assistenziale e, in particolare, di estendere gli assegni ad altri familiari dei lavoratori con successivi interventi legislativi, non dovrei aver bisogno di ricordare che degli altri Paesi della Comunità europea (dico questo perchè il senatore Caponi ha definito addirittura mortificante la esclusione dal beneficio del coniuge e dei genitori) soltanto la Francia, e in parte, prevede l'assegno a favore del coniuge, purchè si tratti di reddito unico, mentre negli altri Paesi gli assegni familiari sono previsti solo per i figli, con esclusione, quindi, della moglie e degli altri familiari.

Neppure vorrei ricordare, se non soltanto dal punto di vista dottrinale, che una limitazione della corresponsione degli assegni, seppure in misura inadeguata, ai soli figli è da molti ritenuta giustificata anche dalle peculiari caratteristiche di svolgimento del lavoro nelle imprese familiari. Si sa che la donna contadina, pur essendo qualificata casalinga agli effetti anagrafici, svolge molteplici e proficue attività nella azienda, tanto che essa è esattamente compresa tra le unità attive nella assistenza malattie e fra i soggetti dell'obbligo dell'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Uguali considerazioni potrebbero essere fatte per i genitori, ma, ripeto, si tratta di disquisizioni puramente dottrinarie, perchè il nostro impegno legislativo è preordinato a cancellare la differenziazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati.

In conclusione, la considerazione delle obiettive difficoltà in cui si dibatte il bi-

lancio dello Stato e la impossibilità per il Governo di gravare di ulteriori oneri la categoria dei coltivatori diretti inducono il relatore a chiedere agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge nei limiti in cui è stato sottoposto al nostro esame. Conseguentemente, anche perchè diversamente cadrebbe in contraddizione, non può, il relatore, che dichiararsi contrario a tutti quegli emendamenti che importino maggiori oneri per i quali non sia stata assicurata una adeguata copertura.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.

A questi effetti si considerano capi famiglia:

1) il padre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2;

2) la madre di figli, aventi l'età prevista dall'articolo 2 quando sia vedova o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, od in servizio militare, semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia.

Si considerano altresì capi famiglia:

a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli

o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b) i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Caponi, Di Prisco, Brambilla, Bitossi e Fiore il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« A decorrere dal 1º gennaio 1967 ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assistenza obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli, i coniugi, i genitori, o le altre persone equiparate a carico, secondo le norme contenute nella presente legge.

Gli assegni sono dovuti per 312 giorni lavorativi all'anno e nella misura giornaliera di lire 220 per i figli, lire 160 per i coniugi e lire 90 per i genitori.

Il pagamento degli assegni è fatto con due rate semestrali.

In seno alla stessa famiglia per i figli, per i coniugi e per i genitori è concesso rispettivamente un solo assegno, anche se il capofamiglia conduce a diverso titolo due o più aziende.

Nel caso di cessazione o insorgenza di carichi di famiglia, oppure di cessazione del rapporto di mezzadria o colonia, o di abbandono della conduzione diretta del fondo, gli assegni familiari sono corrisposti per le giornate lavorative corrispondenti al periodo dell'anno in cui è maturato il diritto ».

È stata poi presentata dai senatori Fiore, Bitossi, Santarelli, Di Prisco, Caponi e Brambilla una proposta di articolo 1-bis nel seguente testo:

Art. 1-bis.

« Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli si considerano capi famiglia:

1) il padre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2;

2) la madre di figli, aventi l'età prevista dall'articolo 2, quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, od in servizio militare, semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia.

Si considerano altresì capi famiglia:

a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico i conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b) i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi della legge ».

Data l'analogia dei due emendamenti, penso che essi possano essere illustrati contemporaneamente.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

58ª SEDUTA (7 aprile 1967)

C A P O N I . Signor Presidente, noi riteniamo di non dover ripetere gli argomenti che abbiamo esposto ieri l'altro in sede di discussione generale, nel corso della quale crediamo di aver illustrato anche i nostri emendamenti. Tuttavia, non per amore di polemica, dobbiamo rilevare che sia nella replica del relatore sia nell'intervento dell'onorevole Ministro è stata avanzata una giustificazione: l'impossibilità di dilatare ulteriormente la spesa del bilancio dello Stato in investimenti di carattere sociale e si è aggiunto un argomento nuovo (penso sia la prima volta che è stato sollevato nella discussione di provvedimenti di carattere previdenziale) ossia che si è verificata l'alluvione per cui le disponibilità sono state assorbite dalle provvidenze a favore degli alluvionati con la conseguenza che, nella maniera più assoluta, non si potrebbe accettare un ulteriore aggravio di spesa. Pertanto i coltivatori diretti devono comprendere lo sforzo che viene compiuto e accontentarsi della affermazione di principio.

P E Z Z I N I , *relatore*. Non abbiamo solo affermato un principio.

C A P O N I . Io capisco che quando un povero ha bisogno si accontenta anche della fetta di pane. Io non sostengo che le 22.000 lire annue saranno buttate via dai coltivatori, anzi noi li solleciteremo a presentare la domanda per ottenerle; ma non ci si venga a dire che questa strada può portare con una certa speditezza alla perequazione dei trattamenti che abbiamo auspicato noi, che auspicate voi e che auspicano i lavoratori.

P E Z Z I N I , *relatore*. Fino ad oggi siamo stati in grado di fare questo. Per il futuro né lei, senatore Caponi, né noi siamo in grado di dire quale sarà la situazione. Io mi auguro che sia favorevole.

C A P O N I . Ella è ancora più franco dell'onorevole Ministro.

B I T O S S I . Siamo alle solite: di buone intenzioni è lastricata ogni strada.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma noi non andiamo all'inferno, perchè qualche cosa facciamo.

C A P O N I . Io ho avuto occasione di prospettare ancora qualche valido suggerimento per riaprire il discorso sulla gradualità degli interventi, ma sembra che l'onorevole Ministro e il relatore non abbiano raccolto l'invito, rimettendosi alle incognite dell'avvenire: se ci saranno le disponibilità si interverrà, se non ci saranno non verrà attuato alcunchè, visto anche che non c'è nessun impegno.

Un identico auspicio fu fatto nel 1954 per le prestazioni farmaceutiche ed ancor oggi è rimasto un buon auspicio. Se ci fosse stata fornita qualche indicazione sicura avremmo potuto anche rivedere il nostro emendamento; ma impegni precisi di una certa gradualità non vi sono stati, visto che voi rimanete chiusi in un concetto di gradualità rimessa alle incognite dell'avvenire. Cosicchè dobbiamo insistere nel senso che ci sembra molto chiaramente espresso dalla lettera stessa dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1. Nel quale emendamento non facciamo riferimento agli assegni che ricevono gli altri lavoratori, perchè abbiamo piuttosto cercato — con l'insieme degli emendamenti — se non di migliorare, di dare una diversa sistematica alla legge. Naturalmente, se dovesse cadere — cosa che ci auguriamo non avvenga — questo primo emendamento, confidiamo che gli onorevoli colleghi presteranno una particolare attenzione agli altri.

S A N T A R E L L I . Nel corso della precedente seduta abbiamo sollevato la questione di chi deve essere considerato capo famiglia. Siccome siamo in sede deliberante, vorremmo che l'onorevole Ministro chiarisse bene questo concetto e che la sua risposta rimanesse a verbale e sia ben chiara l'interpretazione quando si svolgeranno le pratiche per la riscossione degli assegni.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho alcuna difficoltà ad accedere al desiderio di chiarire, an-

cora meglio di quanto non abbia fatto ieri, il concetto di capo famiglia, implicito nella prima parte dell'articolo 1. Tale articolo stabilisce che sono titolari del diritto agli assegni familiari i capi famiglia che abbiano diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Chi sono i capi famiglia? Coloro che devono essere qualificati tali secondo l'articolo 144 del Codice civile, vale a dire i mariti di mogli che abbiano dato alla luce dei figli. Quindi, se nell'ambito di una stessa famiglia mezzadrile c'è un titolare del contratto capo dell'azienda e vi sono dei figli coniugati con prole, se questi figli hanno diritto all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, in quanto, come spiega la legge del 1957, esplicano la loro attività per la coltivazione di quel fondo, allora è chiaro che i figli di questi figli del mezzadro hanno diritto certamente agli assegni familiari. Se, invece, il figlio del mezzadro, pur convivendo con il padre in quanto abita nella stessa casa colonica, non esplica la sua attività per la coltivazione del fondo, è altrettanto chiaro che va soggetto ad un altro regime assicurativo, che è quello proprio della professione che esplica questo figlio che coabita col padre.

Credo che nessun dubbio vi possa essere in proposito, soprattutto per il diritto agli assegni familiari, a seguito del combinato disposto dell'articolo 1 del disegno di legge in esame e dell'articolo 144 del Codice civile, se il figlio del mezzadro, coabitando col padre capo azienda, esplica anche lui attività per la coltivazione del fondo paterno.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere una osservazione: se si fosse fatto riferimento esclusivamente ai capi famiglia colonici, l'aggiunta che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia si sarebbe potuta anche considerare superflua. Il fatto testè citato si riferisce invece alla possibilità che nella stessa famiglia colonica ci siano più capi famiglia aventi diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

PEZZINI, relatore. Su questo punto, veramente, non ho mai avuto dubbio alcuno che l'interpretazione fosse quella, logica ed esauriente, che ha precisato l'onorevole Ministro.

Per quanto riguarda gli emendamenti, mi sono già pronunciato sul loro merito. Nei limiti del disegno di legge in esame, che interessa 1.232.000 unità, sappiamo che con 128 miliardi a disposizione possiamo dare 22.000 lire annue. L'emendamento proposto dai senatori comunisti, viceversa, estende il beneficio ai coniugi, ai genitori e alle altre persone equiparate a carico, ma non precisa la previsione dell'onere relativo e tanto meno provvede alla copertura della maggiore spesa. Si tratta, indubbiamente, di un onere elevatissimo in aggiunta a quello che già sicuramente il provvedimento comporta, per cui l'emendamento non può ritenersi accettabile.

BRAMBILLA. Ma, è sicuro il senatore Pezzini che il calcolo di 1.232.000 unità si riferisce anche ai figli dei figli dei capi famiglia?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il calcolo è stato fatto proprio tenendo conto che il diritto agli assegni spetta anche ai figli dei figli dei capi famiglia che si trovano nelle condizioni già precisate.

BRAMBILLA. In merito a questo problema il ministro Bosco ci ha riferito cose interessantissime; francamente, non comprendo perchè egli non voglia introdurre nel testo del provvedimento questi chiarimenti che sarebbero quanto mai opportuni.

Infatti, le persone che hanno una particolare esperienza in questo settore lamentano continuamente le vertenze che sorgono per una dubbia interpretazione di questo genere di norme. Perchè non essere chiari quando, invece, lo si potrebbe essere con poca fatica?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ho già più volte spiegato le ragioni che mi consigliano di non

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)58^a SEDUTA (7 aprile 1967)

inserire nel testo del provvedimento le precisazioni cui fa riferimento il senatore Brambilla.

Ripeto, comunque, che le mie dichiarazioni sulla base delle notizie degli uffici del Ministero del lavoro, che hanno sentito perfino l'Istituto della previdenza sociale, sono tali da tranquillizzare tutti gli onorevoli senatori circa la giusta interpretazione del provvedimento.

PEZZINI, *relatore*. Vorrei aggiungere che, per ragioni di tecnica legislativa, non è possibile inserire nel testo di una legge un'interpretazione alla legge stessa; questo compito è assolto dagli atti preparatori che fanno testo e possono essere consultati in caso di dubbia interpretazione.

SANTARELLI. I magistrati, quando devono decidere su una vertenza, non vanno a leggere gli atti preparatori di una legge, ma solo la legge!

BITOSSI. Desidererei chiarire al Ministro, al senatore Pezzini, ed in modo particolare al senatore Angelini che noi parliamo di soggetti diversi da quelli che essi intendono.

È pacifico che la famiglia contadina, allo stato civile, risulta unita; cioè, allo stato civile risulta il capo famiglia, successivamente i figli e, quando i figli si sposano e restano nella medesima famiglia, risultano i nipoti del capo famiglia.

Il Ministro ci dice che hanno diritto a percepire gli assegni familiari i contadini che abbiano già un'assicurazione previdenziale, ma il fatto è che tale assicurazione i contadini l'hanno perchè figli del capo famiglia e non perchè...

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è così senatore Bitossi; la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dice che il diritto agli assegni familiari non sussiste solo per i coltivatori diretti mezzadri o coloni, ma anche per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che esercitino la medesima attività sui fondi e che siano iscritti alla assicurazione invalidità e vec-

chiaia « a titolo personale »: sottolineo la espressione « a titolo proprio ».

BITOSSI. Ma perchè non mettere questo chiarimento nel testo in esame! Dobbiamo infatti avere la assoluta certezza che, pure essendo iscritti all'anagrafe in un'unica famiglia, i figli che si sono sposati, ma che continuano a far parte della medesima famiglia, abbiano a loro volta diritto a percepire gli assegni familiari per i propri figli.

Le ripeto ancora una volta, signor Ministro, che questo non risulta chiaro dal testo del disegno di legge.

VARALDO. Mi rendo conto di queste preoccupazioni, ma vorrei ricordare che alla corresponsione degli assegni provvederà la relativa Cassa; pertanto, una volta che il Ministro ha chiarito quale è l'interpretazione da dare alle norme, mi pare che non dovrebbe sussistere più alcun timore di sbagli o di ingiustizie.

CAPONI. Vi è però un precedente, senatore Varaldo, che dovrebbe farci riflettere.

Quando nel 1965 approvammo la legge sulle pensioni abbiamo anche votato la corresponsione di una quota di maggiorazione delle pensioni in ragione di lire 2.500 per i familiari a carico.

Dall'interpretazione di quelle norme parrebbe che le 2.500 lire dovrebbero essere corrisposte anche per i familiari a carico dei mezzadri, coloni e coltivatori diretti, ma è successo questo. La Previdenza sociale, che inizialmente aveva concesso la suddetta maggiorazione, la sta ora ritirando a tutti!

Siamo già caduti in un errore, onorevoli senatori, non insistendo abbastanza sulla necessità di chiarire in modo preciso le norme di quella legge e lei permetterà, signor Ministro, che quando ci si è scottati una volta con l'acqua bollente si ha poi paura anche di quella fredda! Per questo insistiamo affinché nel testo in esame siano introdotti tutti gli opportuni chiarimenti.

Rispondendo ora al senatore Pezzini, che ci ha accusato di proporre semplicemente gli emendamenti per l'estensione degli assegni familiari senza preoccuparci dell'onere finanziario che essi comportano, dirò che prima di avanzare le nostre proposte abbiamo fatto degli accurati calcoli. Da questi risulta che per 1.232.000 figli, con una spesa di 220 lire al giorno, si arriverebbe ad un totale di 92 miliardi di lire all'anno; per 500.000 coniugi, numero che potrebbe anche essere inferiore, con una spesa di 160 lire al giorno per 312 giorni lavorativi, si avrebbe un totale di 29 miliardi di lire all'anno; per 1.000.000 di genitori a carico pensionati, con una spesa di 90 lire al giorno per 312 giorni, si avrebbe un totale di 29 miliardi e 149 milioni all'anno.

Le cifre sono elevate, ce ne rendiamo conto anche noi, ma non abbiamo avanzato le nostre proposte a cuor leggero; abbiamo riflettuto, ragionato e ci siamo resi conto che, per l'esercizio corrente, si potrebbe far fronte a questo onere in due maniere: facendo ricadere la spesa per i mezzadri e i coloni a carico dei concedenti, oppure facendo ricorso ai famosi miliardi previsti per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

A N G E L I N I . Volevo far notare al senatore Bitossi che, qualora fossero valide le osservazioni fatte dai colleghi della sua parte, la famiglia contadina si dividerebbe in due.

B I T O S S I . Ma è chiaro; lo sappiamo benissimo!

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento all'articolo 1 presentato dai senatori Caponi, Di Prisco, Brambilla, Bitossi e Fiore tendente a sostituire l'intero articolo 1 del testo in esame.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dai senatori Fiore, Bitossi, Santarelli, Di Prisco, Caponi e Brambilla tendente ad aggiungere al testo del disegno di legge un articolo 1-bis.

(Non è approvato).

C A P O N I . Mi sia permesso, signor Presidente, presentare un nuovo emendamento all'articolo 1 del provvedimento tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « A questi effetti si considerano capi famiglia: il padre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2 », le altre « anche se membro di nucleo familiare con prole, che risulti effettivamente iscritto all'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 ».

Riteniamo infatti che tale precisazione sia assolutamente necessaria.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Vorrei ristabilire l'atmosfera serena propria dei nostri lavori; ci sforziamo infatti di raggiungere tutti uno scopo comune e non è il caso di inasprire le polemiche anche se ognuno mantiene le proprie opinioni.

Dopo la chiara interpretazione della norma da me fornita alla Commissione e che, come ha sottolineato il senatore Pezzini, è impegnativa non solo per me ma, in via amministrativa, per tutti i Ministri che mi seguiranno alla direzione del Ministero del lavoro, perchè si tratta di un'interpretazione del Ministero e della stessa Previdenza sociale, ho anche aggiunto che, nel computo dei figli, si è tenuto conto anche dei figli di coloro che sono capi di un'azienda agricola, ma che hanno diritto all'assicurazione ai sensi della legge del 1957.

Tutto questo, senatore Caponi, dovrebbe costituire motivo di tranquillità per lei e per i colleghi della sua parte. Ma perchè non posso accettare neanche l'ultimo emendamento presentato?

Perchè invece di chiarire la questione, come è nell'intenzione dei presentatori, la complica e ne spiego la ragione.

Inserendo l'emendamento proposto solo al punto 1) dell'articolo 1 e non anche al punto 2), in cui si parla della madre considerata capo famiglia, e in tutti gli altri casi in cui la donna viene equiparata al padre di famiglia, invece di giovare alle categorie che il senatore Caponi vuole aiutare, e che tutti noi vogliamo aiutare perchè meritevoli di considerazione, le danneggeremmo perchè

si dovrebbe applicare un criterio restrittivo nell'applicazione del provvedimento.

Il chiarimento del Ministro che per capo famiglia si debba intendere non il capo della azienda agricola, ma il capo famiglia a norma del Codice civile mi pare invece che metta fine ad ogni controversia.

C A P O N I . L'osservazione del ministro Bosco è giusta e, dal punto di vista della tecnica legislativa, ha un suo valore.

Potremmo allora modificare il nostro emendamento aggiungendo, subito dopo il primo, un secondo comma all'articolo 1 in cui si dica: « Per capi famiglia si intendono anche i membri dei nuclei familiari con prole che risultino effettivamente iscritti all'assicurazione obbligatoria... eccetera ».

Mi pare che questo non guasti nulla.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Vorrei farle considerare, senatore Caponi, che la sua proposta recherebbe pregiudizio alle altre leggi nelle quali non è stato inserito questo chiarimento interpretativo.

Questa è la ragione di fondo per la quale, pure essendo d'accordo sulla sostanza della proposta avanzata, pregherei i proponenti di ritirarla.

B R A M B I L L A . Poichè risulta chiarissimo che la sostanza degli emendamenti da noi proposti non viene accettata dalla maggioranza governativa chiedo, a nome dei senatori del Gruppo comunista, che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Bitossi, Boccassi, Brambilla, Caponi, Conte, Salati, Santarelli e Tomasucci hanno chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del provvedimento proseguirà pertanto in sede referente.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Estensione dell'assicurazione contro le
malattie in favore dei sacerdoti di culto
cattolico e dei ministri di culto acatto-
lico » (2077)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E L A S C O , *relatore.* Signor Presidente e onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame prevede l'estensione dell'assistenza sanitaria ai sacerdoti cattolici ed ai ministri dei culti acattolici, per i quali con le leggi n. 579 e n. 580 del 5 luglio 1961 è già stato istituito un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'assistenza di malattia, limitatamente alle sole prestazioni di carattere sanitario, resterebbe quindi estesa al clero secolare ed all'esiguo gruppo dei ministri acattolici, con esclusione di tutti i religiosi appartenenti ai vari Ordini e Congregazioni. Viene altresì estesa ai titolari di pensione, che sono tutti ultrasettantenni o invalidi e quindi maggiormente bisognosi di cure. Per questi ultimi il fondo speciale invalidità e vecchiaia prevedeva uno stanziamento « entro il limite massimo di 50 milioni annui, da destinarsi all'assistenza di malattia, demandando al Presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con Enti che gestiscono l'assistenza medesima per le altre categorie o con altre istituzioni assistenziali » (articolo 2, lettera e), della legge n. 579).

Dato che i pensionati sono circa 5.000, con uno stanziamento tanto limitato (50 milioni annui) risulta evidente la difficoltà di fornire un'assistenza sanitaria adeguata, con tutte le prevedibili conseguenze di disagio e di incertezza per gli interessati.

L'assistenza sanitaria viene applicata anche ai familiari a carico, che, per la natura peculiare della categoria, possono essere stimati in numero assai ridotto. Infatti, a

norma della legge n. 692 del 4 agosto 1955, che regola la materia, per la categoria « pensionati » sono considerati a carico i fratelli e le sorelle fino all'età di 18 anni o inabili al lavoro, nonchè i genitori, purchè abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre o permanentemente inabili al lavoro (oltre alla moglie ed ai figli, che possono ovviamente sussistere solo per i ministri acattolici). Considerando l'età dei pensionati, saranno pertanto pochissimi i casi di familiari a carico e la stima del 5 per cento risulta più che attendibile.

Per i familiari a carico del clero attivo si applicano le norme del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari, e quindi va in pratica aggiunto ai familiari sopradetti anche qualche sporadico caso di nipoti che non possono contare sui genitori o di minori affidati regolarmente dagli organi competenti (articolo 28 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048).

La media dell'incidenza dei genitori, statisticamente appurata dal Ministero del lavoro e dall'INAM per le varie categorie, risulta dello 0,15 ed altrettanto — con una certa larghezza — si stima possa consistere quella dei fratelli, sorelle ed equiparati. Pertanto il carico familiare relativo al clero in attività è stato determinato con l'indice dello 0,30, che, per tutte le ragioni suesposte, appare largamente congruo.

All'assistenza sanitaria provvederà l'INAM, ma i sacerdoti ed i ministri di culto che sono già soggetti ad altra forma di assicurazione obbligatoria in dipendenza di una attività lavorativa hanno la facoltà di optare, purchè la esercitino entro il 30 novembre dell'anno. Nel caso di opzione per l'assistenza di malattia prevista dalla legge in esame, i contributi riscossi dagli Enti o Casse, gestori di altre forme di assicurazione, vanno ovviamente versati all'INAM (articoli 2 e 3).

L'articolo 4 detta le norme per la compilazione e la trasmissione degli elenchi dei soggetti, che sono affidati agli Ordinari diocesani ed agli organi direttivi dei culti acattolici.

Con l'articolo 5 l'INAM viene autorizzato ad avvalersi dell'istituto Fides, eretto in ente morale con regio decreto 24 ottobre 1935,

n. 2065, per i sacerdoti che ne facciano esplicita richiesta e mediante apposita convenzione. Si tratta di una disposizione sostanzialmente analoga a quelle previste dalle leggi istitutive dell'assicurazione di malattia per gli artigiani ed i commercianti, che in proposito prevedono espressamente: « Le Casse mutue provinciali e la Federmutue nazionali, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi — mediante apposite convenzioni — dei servizi di altri Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali ». L'istituto Fides ha, per statuto, lo scopo di svolgere l'assistenza di malattia ed effettuare la profilassi e la cura antitubercolare a favore del clero e già provvede — mediante una convenzione con l'INPS, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 579 — alla assistenza di malattia per i pensionati. Va pure preso in considerazione il fatto che, non essendosi ritenuta possibile l'istituzione di un apposito Ente assistenziale — come la categoria interessata vivamente avrebbe desiderato — sarebbe illogico non utilizzare le attrezzature dell'istituto Fides, che possiede un sanatorio ad Arco di Trento e case di cura a Montecatini ed a Marina di Massa.

Il disegno di legge in esame, come già ho avuto modo di precisare, riguarda esclusivamente il clero secolare. In base ad una accurata indagine, il numero complessivo dei sacerdoti e dei ministri acattolici ascende a 45.000 unità, di cui 5.000 circa pensionati. Gli acattolici sono in tutto 310: 260 attivi e 50 pensionati. Dei 40.000 non pensionati, almeno 10.000 già fruiscono dell'assistenza di malattia in dipendenza di altre attività (insegnanti, assistenti religiosi ed alle carceri, cappellani militari, eccetera). Restano quindi 30.000 « attivi », ai quali vanno aggiunti 9.000 familiari, applicando l'indice già menzionato dello 0,30.

Il costo per unità assistibile è previsto per il 1967, in base ai recentissimi dati forniti dall'INAM, in lire 30.583 per gli attivi, comprese le spese di amministrazione, nella misura del 6,91 per cento, ed in lire 47.850 per i pensionati. L'onere complessivo risulta di 1.443.949.500 lire.

Alla spesa si provvede con un contributo annuo di lire 30.000 a carico di ciascun sacerdote o ministro non pensionato, per complessivi 900 milioni; con 500 milioni a carico dello Stato; con 51 milioni a carico dei fondi istituiti rispettivamente con la legge n. 579 (50 milioni) e con la legge n. 580 (un milione). Totale: 1.451 milioni.

Se si considera che alle 30.000 lire per assistenza di malattia vanno aggiunte altre 30.320 per la Cassa di previdenza, non si può non rilevare la notevole gravosità dell'onere a carico degli interessati, ancora più rilevante per i più giovani — dato che le contribuzioni iniziano dal giorno dell'ordinazione — e per quelli preposti alle parrocchie più povere, che sono moltissime.

All'onere derivante a carico dello Stato si provvede per l'anno in corso con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente gli impegni dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Poichè l'erogazione delle prestazioni avrà inizio 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge, anche la misura del contributo sarà ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi che saranno trascorsi (articolo 7).

Onorevoli colleghi, ho cercato di chiarire, per quanto mi è stato possibile, il dispositivo del disegno di legge in esame, e per terminare mi limito a richiamare i motivi di equità e di giustizia sociale, cui si ispirò il Parlamento in sede di approvazione delle leg-

gi n. 579 e n. 580 del 1961, sull'estensione dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia a questa particolare categoria, che svolge, anche sotto l'aspetto puramente umano, una missione altamente benemerita per la nostra società.

Ormai oltre i nove decimi degli italiani beneficiano dell'assicurazione contro le malattie e sarebbe ingiusto non estenderla ai ministri di culto, che vivono ed operano non solo per le esigenze spirituali, ma anche civili e morali della popolazione.

Il parere pervenuto dalla 5ª Commissione è favorevole.

Pertanto il relatore auspica l'accoglimento e la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dato che da parte dei senatori Macaggi e Bitossi sono stati presentati vari emendamenti, di cui si rende necessaria la stampa affinché possano essere agevolmente studiati dal relatore, dal Governo e da tutti i colleghi, ritengo opportuno continuare la discussione in un'altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARTO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari